

IVA COMUNITARIA NOVITÀ 2020

Materiale di Curcu Roberto

PROGRAMMA

- Condizioni per la cessione comunitaria non imponibile
- La prova di uscita della merce
- Le operazioni a catena comunitarie
- Le cessioni con effetti traslativi differiti, il consignment stock ed il call-off stock

CESSIONI COMUNITARIE - CONDIZIONI

ART. 138 DIRETTIVA 112/06

- 1. Gli Stati membri esentano le cessioni di beni spediti o trasportati, fuori del loro rispettivo territorio ma nella Comunità, dal venditore, dall'acquirente o per loro conto, effettuate nei confronti di un altro soggetto passivo, o di un ente non soggetto passivo, che agisce in quanto tale in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto dei beni.
- «1. Gli Stati membri esentano le cessioni di beni spediti o trasportati, fuori del loro rispettivo territorio ma nella Comunità, dal venditore o dall'acquirente o per loro conto, se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
 - a) i beni sono ceduti a un altro soggetto passivo, o a un ente non soggetto passivo, che agisce in quanto tale in uno Stato membro diverso da quello in cui la spedizione o il trasporto dei beni ha inizio;
 - b) il soggetto passivo o un ente non soggetto passivo destinatario della cessione è **identificato ai fini dell'IVA in uno Stato membro diverso da quello in cui la spedizione o il trasporto dei beni ha inizio e ha comunicato al cedente tale numero di identificazione IVA.**»;

ART 138

- **« 1 bis.** *L'esenzione prevista al paragrafo 1 non si applica qualora il cedente non abbia rispettato l'obbligo, di cui agli articoli 262 e 263, di presentare un **elenco riepilogativo** o l'elenco riepilogativo da lui presentato non riporti le informazioni corrette riguardanti tale cessione come previsto dall'articolo 264, a meno che egli non possa debitamente giustificare la sua mancanza secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti.»;*

CESSIONE COMUNITARIA - REQUISITI

Fino al 2019	Dal 2020
Soggettività passiva del cedente	Soggettività passiva del cedente
	Iscrizione al sistema VIES del cedente
Soggettività passiva del cessionario	Soggettività passiva del cessionario
	Iscrizione al sistema VIES del cessionario in uno Stato diverso da quello di partenza della merce
Trasferimento fisico della merce tra due Paesi Europei	Trasferimento fisico della merce tra due Paesi Europei
Onerosità dell'operazione	Onerosità dell'operazione
	Compilazione dell' <u>elenco riepilogativo</u> da parte del cedente

Parte "fiscale" del modello INTASTAT

I MODELLI INTRASTAT

- In Italia esiste un modello unico che ha sia finalità fiscali che finalità statistiche
 - In Italia si compilava il modello con valenza fiscale anche per gli acquisti
- In altri Stati esteri esiste un modello con finalità fiscali (listing o elenco riepilogativo) ed uno con finalità statistiche (intrastat)
 - In altri Stati esteri non si compila il listing per gli acquisti

CESSIONE COMUNITARIA ED ELENCO RIEPILOGATIVO

- La Direttiva dispone che il regime di non imponibilità è pregiudicato qualora il cedente non abbia rispettato l'obbligo, di presentare un elenco riepilogativo o l'elenco riepilogativo da lui presentato non riporti le informazioni corrette riguardanti tale cessione (partita IVA ed importo), *a meno che egli non possa debitamente giustificare la sua mancanza secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti.*

CESSIONE COMUNITARIA ED ELENCO RIEPILOGATIVO

- La Commissione Europea, nella bozza di linee guida, ritiene che possano essere considerati errori giustificabili:
 - L'indicazione dell'operazione nel modello presentato per il periodo successivo;
 - L'errore involontario sul valore della cessione;
 - La comunicazione con la vecchia partita IVA del cliente (purché ancora valida), il quale nel frattempo ne abbia acquisita una nuova come risultato di una operazione straordinaria

CESSIONE COMUNITARIA E NUMERO IDENTIFICATIVO

Prevedendo l'obbligo di compilare correttamente l'elenco riepilogativo, la Direttiva UE impone l'obbligo di indicare correttamente il numero identificativo IVA dell'acquirente.

Si tratta di quello che risulta al sistema VIES

Ricordiamo che l'art. 50, comma 2 del D.L. 331/93 prevede che l'ufficio, su richiesta, conferma la validità del numero di identificazione attribuito al cessionario da altro Stato, nonché i dati relativi alla ragione sociale

CESSIONE COMUNITARIA E NUMERO IDENTIFICATIVO NON ANCORA ATTRIBUITO

La Commissione UE, nella bozza di linee guida, non permette il comportamento suggerito dalla CM 13/94 in caso di cessione a soggetti non ancora in possesso del numero identificativo (fatturazione non imponibile, presentazione del modello INTRA con codice 00000000 e rettifica del modello al ricevimento del numero identificativo assegnato).

La procedura indicata è quella dell'emissione di fattura con IVA e successivo storno all'atto di ricezione del numero identificativo, a condizione che l'efficacia dello stesso non sia successiva a quella di effettuazione dell'operazione.

CESSIONE ED ACQUISTO COMUNITARIO DOPPIA IMPOSIZIONE?

CESSIONE COMUNITARIA	ACQUISTO COMUNITARIO
Soggettività passiva del cedente	Soggettività passiva del cedente
Iscrizione al sistema VIES del cedente	Non prevista
Soggettività passiva del cessionario	Soggettività passiva del cessionario
Iscrizione al sistema VIES del cessionario in uno Stato diverso da quello di partenza della merce	Non prevista
Trasferimento fisico della merce tra due Paesi Europei	Trasferimento fisico della merce tra due Paesi Europei
<i>Onerosità dell'operazione</i>	<i>Onerosità dell'operazione</i>
Compilazione dell'elenco riepilogativo da parte del cedente	Non prevista

La mancata applicazione del regime di non imponibilità da parte del cedente non permette all'acquirente di non assolvere l'IVA nel Paese in cui è effettuato l'acquisto comunitario. Per evitare la doppia imposizione l'acquirente dovrebbe poter chiedere il rimborso dell'IVA allo Stato estero secondo Direttiva 9/2008 (nostro art. 38-quater).

PROVA DI USCITA

PROVA DI USCITA

Condizione per la non imponibilità della cessione comunitaria è l'uscita della merce dallo Stato di partenza e quella di arrivo in altro Stato UE. Spetta al contribuente dimostrare l'uscita della merce.

Ad oggi non esiste alcuna norma comunitaria che stabilisca come integrare tale prova, e la cosa è lasciata ai singoli Stati membri, i quali devono stabilire con anticipo quali mezzi di prova deve fornire il contribuente, nel rispetto del principio di proporzionalità.

PROVA DI USCITA

Alcuni Stati hanno una norma che disciplina come integrare le prove di uscita (es. Gelangensbestätigung tedesca), altri non ne hanno.

Negli Stati senza una chiara normativa, spetta al giudice di volta in volta chiamato a decidere, se nel caso specifico gli elementi di prova forniti dal cedente sono o meno sufficienti.

Le autorità comunitarie hanno quindi ritenuto di introdurre una prova che sia valida in ciascuno Stato membro, non discrezionale, in quanto smontabile solo in caso di dimostrazione oggettiva di mancata uscita della merce o di contraffazione dei documenti integranti questa prova.

REGOLAMENTO 1912/2018

I CONSIDERANDO

(3) (...) le divergenze di approccio tra gli Stati membri nell'applicazione di tali esenzioni per le operazioni transfrontaliere hanno creato difficoltà e incertezza giuridica per le imprese. Ciò risulta in contrasto con l'obiettivo di migliorare gli scambi commerciali intracomunitari e con l'abolizione delle frontiere fiscali. È dunque importante specificare e armonizzare le condizioni alle quali le esenzioni possono applicarsi.

(4) Poiché le frodi transfrontaliere in materia di IVA sono essenzialmente associate alle esenzioni per le cessioni intracomunitarie, è necessario individuare **talune** circostanze in cui i beni dovrebbero essere considerati spediti o trasportati dal territorio dello Stato membro di cessione.

(5) Al fine di fornire soluzioni pratiche per le imprese, nonché garanzie per le amministrazioni fiscali, è opportuno introdurre due presunzioni refutabili nel regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio

PRIMA VERSIONE DEL REGOLAMENTO (NON APPROVATA)

Prevedeva la presenza della figura del “soggetto passivo certificato” (CTP), una figura simile e sovrapponibile all’AEO, che semplificava la dimostrazione della prova. Era richiesta la predisposizione di due prove tra:

- Cmr o altro documento relativo al trasporto;
- Fattura emessa dallo spedizioniere
- Assicurazione del trasporto
- Pagamento del trasporto
- Contratto col cliente dal quale si rileva la destinazione della merce
- Corrispondenza con cliente dalla quale si rileva la destinazione della merce

In caso di trasporto effettuato per conto del cessionario, era richiesta in aggiunta la dichiarazione di uscita della merce

REGOLAMENTO DEFINITIVO

Dovranno essere forniti alternativamente:

- Due elementi di prova di cui alla lettera a)
- Un elemento di prova di cui alla lettera a) ed uno di cui alla lettera b)

ELEMENTI DI PROVA LETTERA A)	ELEMENTI DI PROVA LETTERA B)
<ul style="list-style-type: none">• documenti relativi al trasporto: esempio<ul style="list-style-type: none">• CMR firmata*,• polizza di carico• fattura di trasporto aereo• fattura emessa dallo spedizioniere	<ul style="list-style-type: none">• polizza assicurativa relativa alla spedizione• documenti bancari attestanti il pagamento del trasporto• documenti di una pubblica autorità• documenti di un depositario dell'altro Stato

Qualora il trasporto sia effettuato per conto del cliente (vendite con clausole EXW, FCA, ecc...) è inoltre necessario produrre una **dichiarazione del cliente di ricezione della merce**

ELEMENTI DI PROVA

Entrambi gli elementi devono essere rilasciati da due parti che siano:

- indipendenti tra di loro;
- indipendenti dal cedente;
- indipendenti dal cessionario.

ELEMENTI DI PROVA LETTERA A)

- documenti relativi al trasporto:
esempio
 - CMR firmata * ,
 - polizza di carico
 - fattura di trasporto aereo
 - fattura emessa dallo
spedizionario **

ELEMENTI DI PROVA LETTERA B)

- polizza assicurativa relativa alla
spedizione
- documenti bancari attestanti il
pagamento del trasporto
- documenti di una pubblica
autorità
- documenti di un depositario
dell'altro Stato

* si dovrebbe ritenere che la firma richiesta sia solo quella del trasportatore

** qualora sia soggetto diverso da colui che effettua materialmente il trasporto e firma la CMR

DICHIARAZIONE DEL CLIENTE DI RICEVIMENTO DELLA MERCE

È sempre necessaria quando il trasporto è curato dal cessionario e deve essere rilasciata entro il 10 del mese successivo.

Tale nota comprende in particolare i seguenti elementi:

- *data di rilascio;*
- *il nome e l'indirizzo dell'acquirente;*
- *la quantità e la natura dei beni;*
- *la data e il luogo di arrivo dei beni (nel caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo di trasporto)*
- *l'identificazione della persona che accetta i beni per conto dell'acquirente;*

IN PRATICA

Trasporto a cura di	Soggetto che effettua il trasporto	Prova prevista dal Regolamento
Cedente	Trasportatore incaricato dal cedente	CMR firmata + (documento bancario attestante il pagamento del trasporto o fattura dello spedizioniere)
Cedente	Effettuato in proprio	Non possibile
Cessionario	Effettuato in proprio	Non possibile
Cessionario	Trasportatore incaricato dal cessionario	Di fatto non possibile , salvo che il cessionario, oltre alla dichiarazione di ricevimento della merce e ad una copia della CMR firmata fornisca al cedente copia del documento bancario attestante il pagamento del trasporto

MODIFICHE OPERATIVE DA QUI AL 2020

TRASPORTO EFFETTUATO DA TRASPORTATORE INCARICATO DAL CEDENTE

REGOLAMENTO

- CMR firmato o altro documento relativo al trasporto
- Un ulteriore documento, tra cui fattura dello spedizioniere, assicurazione del trasporto o contabile bancaria di avvenuto pagamento del trasporto

PRASSI NAZIONALE

- CMR o altro documento di trasporto firmato dal cliente
- Altra documentazione interna dalla quale si evinca la regolarità dell'operazione (fattura, INTRA, incasso corrispettivo, contratto, corrispondenza, ecc...)

E NEGLI ALTRI CASI?

TRASPORTO A CURA DEL CESSIONARIO OPZIONI 2020

- 1) Cambio lavoro

TRASPORTO A CURA DEL CESSIONARIO OPZIONI 2020

- 1) Cambio lavoro
- 2) Non vendo più a clienti comunitari

TRASPORTO A CURA DEL CESSIONARIO OPZIONI 2020

- 1) Cambio lavoro
- 2) Non vendo più a clienti comunitari
- 3) Modifico le condizioni di consegna ed incarico io il trasportatore

TRASPORTO A CURA DEL CESSIONARIO

OPZIONI 2020

- 1) Cambio lavoro
- 2) Non vendo più a clienti comunitari
- 3) Modifico le condizioni di consegna ed incarico io il trasportatore
- 4) Convinco il cliente a consegnarmi i propri documenti contabili (es. contabile bancaria col quale paga il trasportatore)

TRASPORTO A CURA DEL CESSIONARIO OPZIONI 2020

- 1) Cambio lavoro
- 2) Non vendo più a clienti comunitari
- 3) Modifico le condizioni di consegna ed incarico io il trasportatore
- 4) Convinco il cliente a consegnarmi i propri documenti contabili (es. contabile bancaria col quale paga il trasportatore)
- 5) Confido che l'Agenzia delle Entrate chiarisca che la prova prevista dal Regolamento si aggiunge a quella che deriva dalle indicazioni di prassi finora emanate e continuo a lavorare come ho sempre fatto

TRASPORTO A CURA DEL CESSIONARIO OPZIONI 2020

- 1) Cambio lavoro
- 2) Non vendo più a clienti comunitari
- 3) Modifico le condizioni di consegna ed incarico io il trasportatore
- 4) Convinco il cliente a consegnarmi i propri documenti contabili (es. contabile bancaria col quale paga il trasportatore)
- 5) Confido che l'Agenzia delle Entrate chiarisca che la prova prevista dal Regolamento si aggiunge a quella che deriva dalle indicazioni di prassi finora emanate e continuo a lavorare come ho sempre fatto
- 6) Perfeziono il mio attuale modo di lavorare per adeguarlo ai principi della Corte di Giustizia UE (adottare la diligenza professionale richiesta per evitare di essere coinvolto una frode)

INDICAZIONI DELLA COMMISSIONE UE

BOZZA LINEE GUIDA

(...) the fact that the conditions of the presumption are not met does not mean automatically that the exemption of Article 138 VD does not apply. In such case, it will remain up to the supplier to prove, to the satisfaction of the tax authorities, that the conditions for the exemption (transport included) are met. In other words where the presumption does not apply, the situation will stay the same as it was prior to the entry into force of Article 45a IR.

ESEMPIO:

Germania ed Austria hanno già precisato che la nuova prova prevista dal Regolamento si aggiunge a quella già prevista dalla normativa domestica (Gelangensbestätigung).


È quindi opportuno un intervento chiarificatore da parte dell'Agenzia (già chiesto per il tramite di Confindustria).

INDICAZIONI DELLA COMMISSIONE UE BOZZA LINEE GUIDA

E se l'autorità fiscale dimostrasse la falsità di un documento?

The supplier might still be in a position to either provide other documents as referred to in Article 45a IR, which would enable him to benefit from the presumption (unless the tax authorities prove again that those documents are incorrect or fake) or provide sufficient evidence to substantiate that the conditions of the exemption of Article 138 VD are fulfilled.

PRESUNZIONE DA REGOLAMENTO E ALTRE PROVE DI USCITA



LA PROVA DI USCITA EXTRA REGOLAMENTO

Risoluzioni Agenzia delle Entrate
345/2007,
477/2008,
19/2013,
71/2014,

Nota Agenzia delle Entrate
4 novembre 2010 n. 141933

Interpello 100/2019

Sentenze Corte di Giustizia Europea
Teleos (C-409/04)
Collèe (C-146/05)
Euro Tyre (C-430/09)
Macksek-Gabona (C-273/11)

Proposta Regolamento non approvata?

È di fatto sempre chiesto un documento di consegna **firmato dal destinatario** da acquisire senza indugio

Nelle vendite ex-works è possibile chiedere al cliente una **dichiarazione di ricezione della merce**

Conferma che la **dichiarazione di ricevimento della merce** da parte del cliente, insieme a ddt/cmr con firma trasportatore, copia ordine o scambio di mail ecc... è da considerare prova valida

La prova di uscita può essere fornita in qualunque momento; nelle vendite ex-works la prova dipende dai documenti che ricevi dal cliente. Il fornitore risponde se non ha adottato misure per evitare di essere coinvolto nella frode dell'acquirente

Documenti previsti in tale proposta qualora le parti coinvolte siano AEO?

ELENCO DI PROVE – VERSIONE NON APPROVATA DEL REGOLAMENTO

Elenco di documenti, aggiuntivi rispetto a quelli previsti nella versione approvata del Regolamento, che sarebbero stati accettati qualora il trasporto fosse eseguito da un “soggetto passivo certificato” (AEO)

- un contratto stipulato tra il venditore e l'acquirente o un ordine di acquisto in cui figura la destinazione dei beni;
- la corrispondenza tra le parti coinvolte nell'operazione in cui figura la destinazione dei beni;

Documenti ritenuti idonei, insieme a CMR firmata dal trasportatore e dichiarazione di ricezione della merce da parte del cliente, da Interpello 100/2019, il quale, erroneamente, giudica questo impianto probatorio come conforme alle indicazioni del Regolamento 1912/2018 di prossima efficacia

COMPORTAMENTO “DILIGENTE” EXTRA REGOLAMENTO

INDICAZIONI PRATICHE (1)

1) Effettuare le dovute verifiche sul cliente, quali:

- Esistenza della partita IVA e conservazione documentazione che lo comprova;
- Riconducibilità della partita IVA al cliente, con eventuale richiesta all'Amministrazione finanziaria
- Verifica dell'esistenza del cliente (camerale estero, assicurazione credito, domini internet/email, ecc...)
- Capacità e logicità dell'acquisto della merce da parte del cliente
- Fonte della provvista e modalità di pagamento

INDICAZIONI PRATICHE (2)

2) Effettuare le dovute verifiche logistiche (e conservare la documentazione):

- Comunicazione del cliente circa i riferimenti del trasportatore incaricato del ritiro della merce (nome, targa, ecc...);
- Verifica sul trasportatore (ricerche sull'esistenza dell'azienda, su eventuali licenze di trasporto, di cabotaggio, ecc...)
- Documentazione o dichiarazione sottoscritta in modo leggibile dal trasportatore (e/o dal cliente) circa:
 - Il soggetto che ha conferito l'incarico (in ipotesi di subvettori cercare di chiudere la catena);
 - Il luogo di destino della merce
- Assicurarsi che il trasportatore non sia stato incaricato da soggetto diverso dal proprio cliente (cliente del cliente) **(rinvio ad operazioni a catena)**

INDICAZIONI PRATICHE (3)

3) Ottenere la dichiarazione di ricezione della merce dal cliente, con timbro e firma leggibile, sottolineando che la stessa è prevista da un Regolamento Comunitario: Es.

Dear Customer,

On the 1st January 2020 the COUNCIL IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2018/1912 will come into force amending the Council Implementing Regulation (EU) 2011/282. The new article 45a of the Regulation 2011/282 states that for the purpose of applying the exemptions laid down in Article 138 of Directive 2006/112/EC, it shall be presumed that goods have been dispatched or transported from a Member State to another Member State if the customer provides to the supplier a written statement:

- stating that the goods have been dispatched or transported by the customer, or by a third party on his behalf and identifying the Member State of destination of the goods;*
- containing the following information:*
 - the date of issue;*
 - the name and address of the customer;*
 - the quantity and nature of the goods;*
 - the date and place of the arrival of the goods.*
 - the identification of the individual accepting the goods on behalf of the customer.*

According to the Regulation, the customer shall provide the written statement by the tenth day of the month following the supply.

.....

DICHIARAZIONE DI RICEVIMENTO MERCE

Model of an entry certificate within the meaning of COUNCIL IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2018/1912 of 4 November 2018 amending Implementing Regulation (EU) No 282/2011

(Name and address of the customer of the intra-Community supply)

as the customer of an intra-Community supply, certify that

identification of the individual accepting the goods

as

position within the company

has receipt the following object

(Quantity of the object of the supply) (Standard commercial description - in the case of vehicles, including vehicle identification number)

In

in/at

(Month and year the object of the supply was received in the Member State of entry)

(Member State and place of entry)

(Date of issue of the certificate)

(Signature of the customer or of the authorised representative
as well as the signatory's name in capitals)

INDICAZIONI DELLA COMMISSIONE UE

BOZZA LINEE GUIDA

E se la dichiarazione di arrivo della merce viene consegnata oltre il termine del 10 del mese successivo?


The vendor therefore cannot benefit from the presumption.

Può la dichiarazione di ricezione essere inviata in formato elettronico?

It would be reasonable to expect that Member States would be flexible in this respect and would not impose strict limitations e.g. only a paper-based document, but would also accept an electronic version in so far as it contains all the information required

OPERAZIONI A CATENA

OPERAZIONI A CATENA



IT CEDE SEMPRE IN ART. 41?

merce




fattura





OPERAZIONI A CATENA 2019



IT cede in art. 41




OPERAZIONI A CATENA 2019



IT cede con IVA

Il fatto che la merce sia ritirata dal francese presume che il tedesco la abbia venduta al transalpino quando la merce è ancora in Italia. La cessione effettuata dall'italiano al tedesco è "senza trasporto", quindi non può essere una cessione comunitaria non imponibile

OPERAZIONI A CATENA 2019



IT cede in art. 41 o con IVA a seconda delle condizioni di vendita tra DE e FR


Se la proprietà o il potere di disporre come proprietario sono stati trasferiti dal tedesco al francese quando la merce è ancora in Italia, la cessione effettuata da soggetto italiano è da assoggettare ad IVA, se è trasferita fuori dall'Italia è non imponibile art. 41

OPERAZIONI A CATENA 2019

POSIZIONE TEDESCA




IT non deve identificarsi



IT deve identificarsi in
Germania



IT deve identificarsi in
Germania se trasferisce la
merce a FR quando la
merce è ancora nella
Federazione Tedesca



OPERAZIONI A CATENA 2019

SENTENZA KREUZMAYR



IT2 acquista con IVA da IT1



IT2 acquista con IVA da IT1 (salvo che non diventi proprietario della merce quando è ancora in Germania)



IT2 deve acquistare senza IVA da IT1 (che si identifica in Germania e fa una cessione comunitaria)

merce

fattura

DIRETTIVA 1910/2018


«Articolo 36bis

1. Qualora lo stesso bene sia successivamente ceduto e sia spedito o trasportato da uno Stato membro a un altro direttamente dal primo cedente all'ultimo acquirente nella catena, la spedizione o il trasporto sono imputati unicamente alla cessione effettuata nei confronti dell'operatore intermedio.


2. In deroga al paragrafo 1, la spedizione o il trasporto sono imputati unicamente alla cessione di beni effettuata dall'operatore intermedio se quest'ultimo ha comunicato al cedente il numero di identificazione IVA attribuitogli dallo Stato membro a partire dal quale i beni sono spediti o trasportati.

3. Ai fini del presente articolo, per «operatore intermedio» s'intende un cedente all'interno della catena diverso dal primo cedente della catena, che spedisce o trasporta i beni esso stesso o tramite un terzo che agisce per suo conto.

OPERAZIONI A CATENA



IT cede in art. 41




IT cede con IVA



~~IT cede in art. 41 e con IVA
a seconda delle condizioni
di vendita tra DE e FR~~


IT cede in art. 41 se DE
trasporta le merci fino al
destinatario Francese,
salvo che DE non dichiari
di voler utilizzare un
numero di identificazione
IVA italiano

OPERAZIONI A CATENA



Qualora il cliente estero non curi direttamente il trasporto dall'Italia fino al destinatario estero (ad esempio perché la prima consegna viene effettuata in un centro di logistica presente in Italia), **la nuova norma non si applica, e quindi torna fondamentale capire che lo stesso cliente (il tedesco) non ceda la proprietà o il diritto di utilizzare la merce come proprietario ad altri soggetti** (l'austriaco, ma potrebbero essere anche altri tedeschi) **quando la merce è ancora in Italia.**

OPERAZIONI A CATENA – L'ART. 58 D.L. 331/93 – ANNO 2019



IT1 cede art. 58 e IT2 cede art. 41.

Problema: per disciplina comunitaria IT2 dovrebbe identificarsi in Germania




IT1 cede con IVA



IT1 cede con IVA salvo che IT1 non dichiarò di voler utilizzare un numero di identificazione IVA diverso da quello italiano



OPERAZIONI A CATENA – L'ART. 58 D.L. 331/93




IT1 cede art. 58 e IT2 cede art. 41.

Problema: per disciplina comunitaria IT2 dovrebbe identificarsi in Germania

Probabile abrogazione della norma per incompatibilità con la Direttiva 112/06



CAUSA BÜHLER C-580/16



È UNA OPERAZIONE
TRIANGOLARE, DE-AT-CZ


merce



fattura



POSSIBILE SOSTITUZIONE DELL'ARTICOLO 58 CON L'IDENTIFICAZIONE IN ALTRO STATO



TRASPORTO CURATO DA	POSIZIONE IVA UTILIZZATA DA IT2	PRIMA CESSIONE	SECONDA CESSIONE
IT1	DE	ESENTE	MWST
	FR	ESENTE	ESENTE
IT2	IT	IVA	ESENTE
	DE	ESENTE	MWST
	FR	ESENTE	ESENTE
DE	IT	IVA	ESENTE

CESSIONI CON EFFETTI TRASLATIVI DIFFERITI, CONSIGNMENT STOCK E CALL-OFF STOCK

CESSIONI DI BENI

Art. 14 Direttiva 112/06

Costituisce “cessione di beni” il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario



Sentenze C-201/18 su leaseback, C-164/16 e 118/11 su leasing. Working Paper 772 su leasing, C-63/04 su locazione di 999 anni ecc...

Non rileva il momento di formale passaggio della proprietà come previsto dagli ordinamenti civili dei singoli Stati membri (individuazione dei beni infungibili e consenso dei beni fungibili), in quanto ciò non creerebbe armonizzazione

**E' PRESTAZIONE DI SERVIZI TUTTO CIÒ CHE NON È CESSIONE DI BENI.
Vanno inclusi tutto ciò che concerne beni immateriali e ciò che è considerato commercio elettronico.**

TRASFERIMENTI A SE STESSI

Art. 17 Direttiva 112/06

È assimilato a una cessione di beni effettuata a titolo oneroso il trasferimento da parte di un soggetto passivo di un bene della sua impresa a destinazione di un altro Stato membro, con l'eccezione (a titolo di esempio) di:

- Beni che sono portati all'estero per essere ceduti con installazione;*
- Beni che sono portati all'estero per essere lavorati, se al termine della lavorazione rientrano;*
- Beni che sono portati all'estero per essere impiegati temporaneamente per svolgere prestazioni di servizi*

Non sono compresi nell'eccezione i beni portati all'estero per essere ceduti in un secondo momento.

CESSIONE DI BENI CON EFFETTO TRASLATIVO DIFFERITO E TRASFERIMENTO A SE STESSI

Se il materiale passaggio del diritto di proprietà è ininfluente, ma va valorizzato il diritto di utilizzare il bene, può esistere la cessione con effetti traslativi differiti?



INVIO DI BENI IN FIERA ALL'ESTERO E SUCCESSIVA INDIVIDUAZIONE DEL CLIENTE E CESSIONE

ITALIA	GERMANIA
Cessione comunitaria a cliente finale (CM 13/1994 punto 15.1 (f))	Acquisto comunitario dell'italiano (che deve identificarsi in Germania) e successiva cessione con MWSt. (UstAE - § 1a2)
CESSIONE CON EFFETTO TRASLATIVO DIFFERITO	
Cessione comunitaria al passaggio della proprietà	Acquisto comunitario dell'italiano in Germania e successiva cessione con MWSt, salvo che il tedesco non abbia pagato la merce o confermato in modo vincolante l'ordine prima del trasporto

CONSIGNMENT STOCK – CALL-OFF STOCK STATO ATTUALE

Consignment stock → si definisce (per semplicità) il contratto con il quale il fornitore invia dei beni in un deposito in altro Stato, ma al momento dell'invio non conosce ancora l'identità dell'acquirente. **Di fatto tutti gli Stati membri chiedono l'identificazione del venditore nel proprio territorio**

Call-off stock → si definisce (per semplicità) il contratto con il quale l'identità del fornitore è già conosciuta al momento dell'invio dei beni.

In entrambi i casi **è possibile che si configuri una stabile organizzazione IVA all'estero**

CALL-OFF STOCK E STABILE ORGANIZZAZIONE IVA

La gestione del deposito da parte di IT configura una stabile organizzazione in Germania se possiede e gestisce (anche appaltando a terzi) il deposito:

Non si ha stabile organizzazione se

- Il deposito è posseduto e gestito dall'acquirente
- Il deposito è posseduto e gestito da un terzo



CALL-OFF STOCK STATO ATTUALE

Stati nei quali è il venditore che effettua l'acquisto comunitario nel loro Paese	Stati che considerano avvenuta la cessione al cliente finale nel momento di ingresso dei beni nello Stato di destino	Stati che considerano avvenuta la cessione al cliente finale all'atto del prelievo
<ul style="list-style-type: none"> • Danimarca • Germania • Grecia • Lussemburgo • Malta • Belgio • Portogallo • Spagna* • Svezia <p style="text-align: right; margin-right: 20px;">} Senza R.C.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bulgaria • Cipro • Estonia • Finlandia • Lituania • Lettonia • Repubblica Ceca • Regno Unito 	<ul style="list-style-type: none"> • Austria • Francia • Italia • Polonia • Croazia • Irlanda • Olanda • Romania • Slovacchia • Slovenia • Ungheria <p style="text-align: right; margin-right: 20px;">} Con limiti di tempo</p>

Fonte VEG 028

CALL-OFF STOCK - ART. 17bis

Il soggetto italiano non deve identificarsi in Germania se:

- 1) Non ha una stabile organizzazione in Germania;
- 2) La merce viene trasportata dall'italiano o per suo conto (anche dal tedesco)
- 3) Ha stipulato un contratto con un soggetto passivo per il futuro trasferimento della proprietà
- 4) Il cliente è identificato in Germania già dal momento di partenza della merce e l'italiano conosce tale numero di identificazione
- 5) Compila un “**registro del call-off stock**”
- 6) Compila una specifica sezione dell'elenco riepilogativo (si indica il destinatario, non l'importo)
- 7) I beni sono ceduti entro 12 mesi dall'arrivo in Germania

La cessione comunitaria si considera effettuata al passaggio della proprietà



RIENTRO DEI BENI ENTRO I 12 MESI

Il soggetto italiano non deve identificarsi in Germania se i beni non sono acquistati dal cliente se:

- 1) I beni rientrano in Italia entro il termine dei 12 mesi
- 2) Si sostituisce il contraente di un contratto di call-off stock



CALL-OFF STOCK – OBBLIGO DI IDENTIFICAZIONE

È necessaria l'identificazione e la cessione a se stessi quando:

- Cessa una delle condizioni entro il termine dei 12 mesi
- Scadono i 12 mesi e la merce non è stata ceduta o non è rientrata
- La merce è ceduta a persona diversa dal soggetto originario o del suo sostituto
- La merce viene spedita in altro Stato (anche se per andare in tale terzo Stato prima rientra in Italia)
- La merce è perduta, distrutta o rubata
- **Non si soddisfa una delle condizioni per la semplificazione**



In caso di mancato recepimento della direttiva da parte dell'Italia, non potendo compilare l'elenco riepilogativo come previsto, non sarà possibile per i soggetti italiani applicare la semplificazione e quindi le posizioni IVA estere dovranno essere mantenute attive

GRAZIE PER L'ATTENZIONE